



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“RADICI DEL BENIN IN ITALIA ODV”

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

1 -E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato “Radici del Benin in Italia ODV” siglabile “Radici del Benin in Italia ODV (Association Racines du Bénin en Italie ODV)”

2 – L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Cuneo; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

3 – La durata dell' ODV “Radici del Benin in Italia ODV” non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dagli artt. 11 - 14.

ART. 2

Scopi e finalità

1 – L'ODV “Radici del Benin in Italia ODV” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di incentivare la fratellanza e la solidarietà tra i popoli e nello specifico tra migranti e italiani. In funzione della specificità dei suoi fini istituzionali, l'adesione è aperta ai beninesi residenti sul territorio italiano e a tutte le persone interessate di qualsiasi nazionalità. L'ODV “Radici del Benin in Italia ODV” rispetta ogni fede religiosa e ogni opinione politica democratica e rifiuta ogni posizione che possa fare di questi elementi strumento di divisione ed esclusione.

L' ODV “Radici del Benin in Italia ODV” si propone i seguenti scopi:

- operare al fine di favorire la conoscenza reciproca ed il coordinamento tra le varie

comunità di immigrati, in primo luogo delle comunità beninesi residenti in Italia.

- sostenere e supportare gli immigrati, favorire l'integrazione e la presenza istituzionale degli immigrati ed in generale tutto ciò che sostanzia i pieni diritti di cittadinanza, l'acquisizione dei quali costituisce l'obiettivo primario della nostra associazione "Radici del Benin in Italia ODV". Tutte queste attività si attueranno con il collegamento, la collaborazione e scambi culturali con enti, associazioni ecc.
- promuovere ogni genere di attività che favorisca la reciproca conoscenza e comprensione della cultura delle diverse popolazioni che convivono sul territorio italiano in collaborazione con altri centri e associazioni locali, nazionali e internazionali, aventi gli stessi scopi dell'associazione ODV "Radici del Benin in Italia ODV".
- dotarsi di strumenti di comunicazione via stampa e promuovere delle attività in campo formativo, culturale, della formazione professionale, sportivo, del commercio equo e solidale e del turismo responsabile, consone con le finalità dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV",
- promuovere la collaborazione tra le comunità dei beninesi residenti in Italia e i cittadini beninesi residenti in Benin.

ART. 3

ATTIVITA'

1 – Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- V- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- I- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (ad es: promuovere incontri culturali, discussioni e approfondimento di temi di cultura, politica, storia sia riferiti al Benin sia riferiti all'Italia; partecipare attivamente a tutte le iniziative già presenti sul territorio, culturali, artistiche e di intrattenimento; richiedere uno spazio anche minimo su radio, quotidiani o periodici

locali, sia cartacei sia on-line per portare le esperienze degli stranieri residenti, per far conoscere i Paesi di provenienza).

U- raccogliere e inviare in Benin materiale sanitario, agricolo, scolastico, informatico, ecc. onde facilitare e favorire lo sviluppo del popolo beninese in patria.

2 – Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3 – Le attività del volontario non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

4 – Le spese sostenute dal volontario possono essere anche rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 10.

5 – Ogni forma di rapporto economico con l'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6 - L'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

7 - L'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essi svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1 – Il patrimonio dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

2 - L'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a – quote associative e contributi degli aderenti

b – contributi pubblici e privati

c – donazioni e lasciti testamentari

d – rendite patrimoniali

e – attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)

f – ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3 – L'esercizio sociale dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" ha inizio e termine rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4 – E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5 – E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

SOCI

1 – Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2 – L'adesione all'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ART. 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1 – L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV". Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2 – Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3 – Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4 – Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5 – La qualità di socio si perde:

a – per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"

b – per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"

c – per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6 – l'esclusione o la decadenza di soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7 – La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" sia all'esterno per designazione o delega.

8 – in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV".

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 – Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" e alla sua attività. In modo particolare:

A – i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV".
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

B – i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV";
- al pagamento nei termini della quota associativa qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8

ORGANI DELL'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"

1 – Sono organi dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV":

- a – l'Assemblea dei soci
- b – il Consiglio Direttivo
- c – il Presidente

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2 – Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3 – Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle associazioni con meno di 500 soci.

4 – Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione oppure esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6 – L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7 – La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8 – In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9 – Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10 – L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV". E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1 – L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 2 – Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3 – L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4 – L'assemblea ordinaria:
 - a – approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b – discute e approva i programmi di attività;
 - c – elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e – approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f – ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
 - g – approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h – delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i – delibera sull'esclusione dei soci;
 - l – delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m – delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi

associati;

n – delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" stessa;

o – determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

5 – Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1 – La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9

2 – Per deliberare lo scioglimento dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci, in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.

3 – L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2 – L'assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Vicetesoriere, il Segretario.

4 – Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5 – In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6 – Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7 – Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

8 – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV", fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a – attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;

b – redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

c – delibera sulle domande di nuove adesioni;

d – sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e – sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f – delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

g – approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV";

h – ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11 – La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12 – i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.

14 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15 – L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 13

PRESIDENTE

1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in

giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV"; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci.

3 – In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4 – Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART 14

SCIoglimento

1 – L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2 – In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dell'ODV "Radici del Benin in Italia ODV" il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3 – Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4 – L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART 15

NORME FINALI

1 – Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della

normativa nazionale e regionale in materia.

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il **28 OTT, 2020** al n. **4003**. Serie 3^a

Esatte Euro **ESENTE**



L'ADDETTO
FIORITO Margherita
[Signature]